



COMUNE DI NAPOLI

Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 42 DEL 07/02/2025

OGGETTO: Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta in un tratto di via Bosco a Capodimonte, per il giorno 08/02/2025, nella fascia oraria 13.00-20.00, in occasione dei festeggiamenti organizzati per l'Anno Giubilare della Parrocchia "S. Maria delle Grazie a Capodimonte", nel 450° anniversario della sua fondazione.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in occasione del 450° anniversario della fondazione della chiesa "S. Maria delle Grazie a Capodimonte", sarà celebrato un Anno Giubilare della Parrocchia, la cui inaugurazione è prevista per sabato 08/02/25 alla presenza del Cardinale Arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia;
- l'evento prevede, a conclusione della celebrazione della Santa Messa alla presenza del Cardinale Arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia, una serie di festeggiamenti;
- per i motivi di cui in premessa, il parroco della chiesa "S. Maria delle Grazie a Capodimonte" ha formulato alla Municipalità 3 una richiesta d'istituzione del divieto di transito veicolare e di divieto di sosta in Via Bosco di Capodimonte, dalla confluenza con via Miano a quella con vico S. Maria delle Grazie, nella giornata dell'evento;
- la Direzione di Municipalità 3 – U.O. Attività Tecniche, con nota prot. PG/2025/102690 del 03/02/25, ha chiesto alla Polizia Locale – U.O. Stella, di esprimere il parere di competenza per l'istituzione, dalle ore 13.00 alle ore 20.00 del giorno 08/02/25, del dispositivo di circolazione richiesto di cui al comma precedente, rappresentando che nel tratto di via Bosco di Capodimonte compreso tra via Miano e vico S. Maria delle Grazie risulta già istituito, con Ordinanza Sindacale n° 603 del 06/04/2007, il divieto di transito veicolare nei giorni festivi e domenicali, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dei giorni domenicali e festivi, ad esclusione dei mezzi di emergenza, di soccorso, delle Forze dell'Ordine e dei veicoli dei cittadini con posto auto fuori sede stradale.

Letto il parere favorevole della Polizia Locale – U.O. Stella, espresso con nota prot. PG/2025/102838 del 03/02/25.

Ritenuto che, per le motivazioni sopra riportate, si rende necessario adottare la disciplina di circolazione riportata nella parte dispositiva del presente atto,

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Visti:

- la nota prot. PG/2023/563211 del 07/07/2023 con allegato verbale di riunione del 06/07/2023;
- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, Nuovo Codice della Strada;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n base a.495 del 16 dicembre 1992 smi, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- l'articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, Testo unico sull'ordinamento degli enti locali,

ORDINA

ISTITUIRE in Via Bosco di Capodimonte, dalla confluenza con via Miano a quella con vico S. Maria delle Grazie, nella giornata di sabato 08/02/25, nella fascia oraria 13.00-20.00:

1. il divieto di transito veicolare ad esclusione dei mezzi di emergenza, di soccorso, delle Forze dell'Ordine e dei veicoli dei cittadini con posto auto fuori sede stradale;

2. il divieto di sosta veicolare dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento ed ogni altro accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale nei giorni indicati nella presente Ordinanza, per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

La relativa segnaletica e le barriere di sicurezza saranno installate a cura degli organizzatori della manifestazione.

Tutte le ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D. L.º 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D. L.º 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Ing. Maurizio Attanasio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. 82/2005.